

Seab S.p.A.

Accordo sindacale aziendale

Il giorno 7 novembre 2022, alle ore 9.15, presso la sede sociale sono presenti:

Per l'azienda: il presidente Gabriele Bodo Sasso, i consiglieri Antonella Mosca e Andrea Basso, il direttore generale Riccardo Ravazzi, l'avv. Rodolfo Rosso, consulente della società

Per le OO.SS.:

- Francesco Tutone, Carmen Coste, Tiziano Scarcello e Maurizio Suman per FIT CISL;
- Michele Panella per FIADEL;
- Cristina Martiner Bot e Filippo Vialardi per FP CGIL.



Le OO.SS. dichiarano di aver preso visione del regolamento per l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche approvato dall'azienda e, ferme le osservazioni svolte a verbale dell'incontro sindacale tenutosi in data odierna, dichiarano di approvare la ripartizione del fondo incentivi come risultante dal regolamento che viene allegato al presente accordo.

LCS

L'Azienda   

FIT CISL   

FIADEL 

FP CGIL 






REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvazione CDA del **XXXXXXXXXX**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Società, nel rispetto dei principi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 c.d. "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito per brevità denominato "Codice").

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 113 comma 2 del medesimo articolo del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure di gara per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano escluse dall'incentivo le attività che non sono state oggetto di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59, comma 1, e art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/16. Ai fini del presente comma non è considerata procedura a evidenza pubblica l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/16. Si precisa che la disciplina contenuta nel predetto art. 36 è sostituita e integrata dalle disposizioni di legge intervenute con il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e ulteriormente modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108. Qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche e/o integrazioni alla predetta disciplina, anche solo per un determinato periodo temporale, le stesse sostituiranno o integreranno il suddetto comma 3 per il medesimo periodo.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. I destinatari del fondo sono individuati tra i dipendenti della Società che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.

2. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 113 comma 3 del Codice, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al **2 per cento** dell'importo a base di gara previsto per ciascun affidamento di lavori, servizi e fornitura. La somma è determinata applicando all'importo a base di gara le aliquote previste per i seguenti scaglioni:

- lavori fino a Euro 1.000.000 = **1,5%**; da Euro 1.000.000 = **1,4%**
- servizi e forniture fino a Euro 1.000.000 = **0,5%**; da Euro 1.000.000 = **0,4%**

1. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
3. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, è regolato nel rispetto dei principi di cui all'art. 113, comma 4 del medesimo articolo, del Codice.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico di ciascun affidamento di lavori, forniture o servizi.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile del Procedimento tra i dipendenti di ruolo in possesso delle competenze e abilitazioni previste dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi laddove possibile, anche su proposta del Responsabile del procedimento, con un proprio provvedimento individua i componenti dell'ufficio di supporto al Responsabile del procedimento, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo dalle risorse umane della Società, tenendo conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di prestazioni da affidare;
 - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;



- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti che hanno subito condanne ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ARTICOLO 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini entro i quali vanno eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme e/o regolamenti che verranno emanati. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il Responsabile del procedimento sulla base della programmazione delle attività.
4. Il Responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del Responsabile del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste nell'ambito dei lavori, servizi o forniture da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Consiglio di Amministrazione, con i criteri di seguito riportati:

| LAVORI | % |
|--|----|
| RUP | 30 |
| Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | 10 |
| Direttore Lavori | 20 |
| Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere) | 10 |
| Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione | 10 |
| Collaudo statico | 0 |
| Incaricato della verifica dei progetti | 8 |
| Incaricato della programmazione della spesa per investimenti | 4 |
| Incaricato responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando | 5 |
| Collaboratore dell'incaricato alla predisposizione/controllo delle procedure di bando | 3 |



| SERVIZI E FORNITURE | % |
|--|----|
| RUP | 30 |
| Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | 10 |
| Direttore della esecuzione dei contratti di servizi — Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture | 20 |
| Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 10 |
| Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione | 7 |
| Incaricato della programmazione della spesa per investimenti | 7 |
| Incaricato responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando | 10 |
| Collaboratore dell'incaricato alla predisposizione/controllo delle procedure di bando | 6 |


2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel provvedimento adottato di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Società, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Società, ovvero prive del relativo accertamento, incrementano la quota del fondo nel rispetto dei principi di cui all'art. 113, comma 4, del Codice.
4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per la specifica attività, la parte della quota non assegnata viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, su attestazione del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi concluse nei seguenti casi:
 - a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - d) per la verifica dei progetti con l'invio al Responsabile del procedimento della relazione finale di verifica;
 - e) per le procedure di bando con l'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - g) per il collaudo statico con il deposito del relativo certificato.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Per i lavori gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento, mentre per i servizi e le forniture la corresponsione





SEAB

avviene sulla base dell'espletamento delle verifiche periodiche in concomitanza dei pagamenti effettuati per le prestazioni svolte.

2. Gli incentivi possono essere corrisposti in un'unica soluzione al termine delle prestazioni, qualora l'importo complessivo degli stessi non superi il valore di Euro 500,00.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Consiglio di amministrazione, previa verifica dell'attività svolta, provvede con la liquidazione delle somme dovute, in relazione all'avanzamento dei lavori o dei servizi e forniture.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
5. In nessun caso gli incentivi di cui al presente Regolamento potranno essere corrisposti al personale dipendente direttamente da soggetti terzi.

ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DEI COMPENSI

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati sempreché gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per la Società.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del dirigente che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e in contraddittorio con il medesimo, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Consiglio di Amministrazione procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal Responsabile del procedimento.

Pag. 5 | 7

ARTICOLO 11 - PENALITÀ' PER ERRORI ED OMISSIONI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio alla Società ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e in contraddittorio con il medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, la Società procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

ARTICOLO 12 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportano un incremento dell'importo contrattuale nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente Regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. Nel caso di cui al precedente punto, la liquidazione del relativo incremento del Fondo viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 13 – RAPPRESENTANZA SINDACALE

1. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo indicati nel regolamento, vengono sottoposti alla contrattazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
2. Con cadenza annuale viene resa informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in merito:
 - a) ai compensi incentivanti, previsti e liquidati, di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima;
 - b) all'entità complessiva del fondo (20 per cento) destinata alle attività, nel rispetto dei principi di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, con specificazione dei relativi impegni e spese.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.





SEAB

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento verrà applicato per tutte le procedure che verranno poste in essere successivamente alla data di approvazione.